

TITOLI DI CREDITO

- Norme **primarie** di riferimento:

artt. 1992, 1993 e 1994 c.c.

[La disciplina unitaria del codice "nasce dalla convinzione dell'esistenza di una **funzione economica caratteristica dei titoli di credito**" (Chiomenti¹)]

- Il fondamento della fattispecie "titolo di credito" è l'**incorporazione**.

L'incorporazione consiste nella conversione del credito (cambiale/assegno) o di uno *status* (azioni societarie, titoli obbligazionari) o di altri valori (fede di deposito, nota di pegno, polizza di carico) in un **documento**.

- L'incorporazione modifica la **circolazione** del valore incorporato.

Essendo il documento-titolo di credito un bene mobile, trova applicazione nella specie il principio dell'**acquisto a non domino** di cui all'art. 1153 c.c., secondo il quale per l'acquisto della proprietà - anche da chi non ne è titolare - sono sufficienti tre condizioni:

- Acquisto del **possesso**.
- **Buona fede**.
- **Titolo idoneo**.

¹ F. Chiomenti, *Il titolo di credito. Fattispecie e disciplina*, Giuffrè, Milano, 1977, p. 57.

[“Praticamente il problema dell'acquisto *a non domino* si pone così: la tutela del terzo acquirente si risolve, necessariamente, in un sacrificio del *dominus* “ (Carnelutti²)]

- Effetti dell'incorporazione

A. Autonomia

B. Letteralità

[“Attraverso il meccanismo dei titoli di credito si è cercato di rendere sicura la circolazione dei diritti, sia contro il rischio che il trasferente non sia il vero titolare del diritto trasferito, attraverso il rimedio della c.d. *autonomia* (fondamento dell'art. 1994 c.c.), sia contro il pericolo che il diritto trasferito sia inesistente o passibile di eccezione, attraverso il rimedio della c.d. *letteralità* (fondamento dell'art. 1993 c.c.) (Guida³)]

- Esempio: **cessione del credito (artt. 1260 e segg. c.c.)**

Inconvenienti:

- a) aspetto formale della **notificazione o accettazione (art. 1264 c.c.)**;
- b) profilo sostanziale: **opponibilità** delle eccezioni al cessionario da parte del debitore.

² F. Carnelutti, *Teoria cambiaria*, Cedam, Padova, 1937, p. 15 s.

³ P. Guida, *I titoli di credito*, a cura di G. Laurini, Giuffrè, Milano, 2009, p. 5.

- **Titolarità**

L'**art. 1153** è confermato dall'**art. 1994**, dove si fa riferimento a forme qualificate di possesso, distinguendo:

- titoli al **portatore** (**artt. 2003-2007 c.c.**);
- titoli **all'ordine** (**artt. 2008-2020 c.c.**);
- titoli **nominativi** (**artt. 2021-2027 c.c.**).

- **Legittimazione**

L'**art. 1992** consente il funzionamento della circolazione del titolo:

- **comma 1**: legittimazione **attiva**;
- **comma 2**: legittimazione **passiva**.

[Si è osservato che "la legittimazione cartolare, come non è sufficiente quando si provi la mancanza della titolarità nel legittimato, così non è necessaria quando si provi altrimenti la titolarità nel soggetto non legittimato"(Pellizzi⁴)]

⁴ G. L. Pellizzi, *Studi sui titoli di credito*, Cedam, Padova, 1960, p. 59.

- **Eccezioni** opponibili dal debitore

Art. 1993

Comma 1

- **personali**
- **di forma**
- **fondate sul contesto letterale del titolo**
- **falsità della propria firma**
- **difetto di capacità**
- **difetto di rappresentanza**
- **difetto di condizioni necessarie (protesto)**

Comma 2

Exceptio doli

- opponibilità delle eccezioni fondate sui rapporti personali con i **precedenti** possessori

- il possessore agisce **intenzionalmente** a danno del debitore

- **Derivazione originaria**



Cambiale

- **vaglia cambiario**

- **cambiale tratta**

[delegazione]


["Mentre nel vaglia cambiario l'emittente promette di pagare ... , nella cambiale il traente, anche se ha espresso e sottoscritto un puro e semplice ordine di pagamento ad un terzo, assume l'obbligo di pagare al prenditore la somma portata dalla cambiale, nel caso che il trattario non ubbidisca all'ordine di pagamento" [Salamone - Spada⁵]]

⁵ L. Salamone – P. Spada, *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*, Cedam, Padova, 2008, p. 35.

vaglia cambiario

[sdoppiamento dei rapporti]


rapporto cartolare



E = emittente

P = prenditore

cambiale tratta



T = traente

TR = trattario

P = prenditore

[Funzione tecnica della cambiale: "la cambiale è stata inventata per agevolare la circolazione dei crediti, cioè il loro acquisto" (Carnelutti⁶)]

- v. Delegation: **artt. 1268-1276**

["il delegatario è gravato dall'onere di rivolgersi prima al delegato e poi al delegante" (Bigiavi⁷)]

- Riferimenti storici

[Fondandosi su ragioni storiche, collegate all'origine del titolo, la cambiale "dapprima servì di efficace strumento al cambio traiezzio, rivolto ad evitare i disagi ed i pericoli del trasporto materiale del danaro" (Supini - De Semo⁸)]

Lettera di cambio / finanziamento *causa cambii* / mercanti medioevali

[Va precisato che la lettera di cambio non è, all'origine, destinata alla circolazione, trattandosi di "documento esecutivo del contratto di cambio il quale serve ad evitare il trasporto fisico delle monete" (Partesotti⁹)]

⁶ F. Carnelutti, *Teoria cambiaria*, cit., p. 23.

⁷ W. Bigiavi, *La delegazione*, Cedam, Padova, 1940, p. 30.

⁸ D. Supino – G. De Semo, *Della cambiale e dell'assegno bancario*, Utet, Torino, 1935, p. 41.

⁹ G. Partesotti, *I titoli di credito*, in AA. VV., *Diritto commerciale*, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 490.

- **Cambiale**

[R.D. 14.12.1933, n. 1669]



- **Assegno**

[R.D. 21.12.1933, n. 1736]

Caratteristiche e disciplina in parte **diverse**:

❖ **Cambiale** > titolo di credito

❖ **Assegno** > titolo di pagamento

[v. **art. 4 l.ass.**]

Obbligazioni cambiarie

➤ Obbligati **principali**

[“L’obbligo cambionario si riflette dal lato attivo sul singolo creditore, a mezzo della titolarità del documento. L’obbligo è assunto o impresso a favore della generalità, a vantaggio dei possessori di buona fede, che acquistano il titolo nella circolazione, alla quale è destinato.” (Mossa¹⁰)]

¹⁰ L. Mossa, *La cambiale secondo la nuova legge*, P. 1^o, Vallardi, Milano, 1935, p. 420.


➤ **Obbligati di regresso**

[“L’obbligo di regresso, in diritto uniforme, diviene puro obbligo di pagamento, la cui perfezione è soggetta a condizioni, forme, termini.” (Mossa¹¹)]

Grado cambiario

- **La girata**

[“L’introduzione della girata, secondo una consolidata ricostruzione storica, costituisce il passaggio definitivo dell’evoluzione dell’istituto della lettera di cambio in mezzo di trasferimento del titolo cambiario” (De Vitis¹²)]



Obbligati principali

E E' : coemittenti di 1° grado

Av1 : avallante di 2° grado

Obbligati di regresso

P : primo prenditore di 3° grado

G1 : girante di 4° grado

Av2 : avallante di 5° grado

G2 : girante di 6° grado

Possessore

Gr : giratario

¹¹ L. Mossa, *La cambiale secondo la nuova legge*, P. 2°, p. 584.

¹² S. De Vitis, *I titoli di credito*, a cura di G. Laurini, cit., p.169.

- **Altri titoli di credito:**
 - ❖ **titoli azionari**
 - ❖ **titoli obbligazionari**
 - ❖ **fede di deposito + nota di pegno**
 - ❖ **polizza di carico**

- **Polizza di carico**

al riguardo

"crediti documentari"

art. 1530 c.c.

*[Pagamento contro **documenti** a mezzo banca]*

- **Titoli astratti e titoli causali**

[Il concetto generale di titolo di credito non preclude "la **profonda divergenza rilevabile ad un'osservazione empirica dei vari tipi di titolo di credito**"; infatti "mentre la cambiale non enuncia la causa dell'ordine o della promessa ... vari tipi di titoli di credito enunciano una causa determinata ..." (Partesotti¹³)]

¹³ G. Partesotti, *I titoli di credito*, cit., p. 513 s.